



COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO
PROVINCIA DI ORISTANO

C.A.P. 09078 - TEL. 0785\329175 ufficio- FAX 0785/3266-
e-mail : vigil.scano@tiscali.it PEC : protocollo.scanodimontiferro@pec.comunas.it
<http://www.comune.scanodimontiferro.or.it>

UFFICIO DEL SINDACO

ORDINANZA N°	19
DEL	25/07/2024

PROT. N	4313
DEL	25/07/2024

ORDINANZA

OGGETTO:	ORDINANZA N. 19 – DISCIPLINA TEMPORANEA DELLA CIRCOLAZIONE STRADALE E PEDONALE IN OCCASIONE DELLA MANIFESTAZIONE FAE A LANDINU CUN AGGIUNTA DEL GIORNO 03/08/2024 – COMUNE DI SCANO DI MONTIFERRO.
-----------------	---

IL SINDACO

- **VISTA** la domanda con la quale, in data 09/07/2024 nota protocollo n. 3995 il Sig. XXXXXX nato a XXXXXX il XXXX, residente a XXXXXXXX in via XXXXX CF: XXXXXXXXXXXX, in qualità di Presidente pro-tempore del Comitato organizzatore della Sagra “Fae a Landinu cun.. aggiunta”, con sede in Scano di Montiferro Via Sa Serra n. 155, chiede l’autorizzazione per la manifestazione “Sagra de Sa Fae a Landinu cun aggiunta - ed. 2024”, prevista per il giorno 03/08/2024 presso il piazzale antistante il Campo Sportivo comunale - piazza Alagon”, secondo il seguente programma:
 - **ORE 18:00** preparativi per la somministrazione alla popolazione e ai turisti nel piazzale antistante il campo sportivo (Piazza Alagon) del piatto tipico scanese “Fae a landinu cun aggiunta”;
 - **ORE 20:00** somministrazione alla popolazione e ai turisti del piatto tipico scanese “Fae a landinu cun aggiunta”, bevande e dolci tipici scanesi;
- **CONSIDERATO** che la manifestazione prevede la diffusione di musica e animazione nel piazzale antistante il Campo Sportivo e non persegue fini di lucro;
- **CONSIDERATO** che la tipologia dell’evento, la localizzazione e le previsioni circa l’affluenza di pubblico allo stesso, nonché il risultato del calcolo del livello di rischio, fanno desumere che la manifestazione abbia un livello di rischio Molto basso/Basso e, pertanto, si debba procedere in merito;
- **VISTA** la relazione di sicurezza allegata alla valutazione dei rischi di vulnerabilità (Safety e security);
- **DATO ATTO** che la manifestazione avrà termine entro le ore 02:00 del giorno successivo;
- **RICHIAMATA** integralmente l’autorizzazione prot. n. 4208 del 24/07/2023 e le prescrizioni nella stessa indicate;
- **VERIFICATO** con apposita ispezione lo stato dei luoghi;
- **RAVVISATA** la necessità di apportare modifiche temporanee all’attuale assetto della circolazione stradale, al fine di assicurare il regolare svolgimento della manifestazione e tutelare l’incolumità di tutti i partecipanti e degli stessi organizzatori;
- **RITENUTO** di dover adottare il presente provvedimento per consentire lo svolgimento della manifestazione in sicurezza, nonché per garantire la sicurezza della circolazione stradale;
- **VISTO** l’art. 5 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l’art. 7 del Nuovo Codice della Strada, D. Lgs. n° 285/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il Regolamento di Esecuzione e di Attuazione del Nuovo Codice della Strada, D.P.R. n° 495/92 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO l'art.107 del Decreto Legislativo 18 agosto 2000. n. 267 "Testo Unico degli Enti Locali";

VISTO il Decreto di nomina a Responsabile del Servizio n. 10/2021;

VISTI:

il D.Lgs. 30/04/1992 n. 285 "Nuovo Codice della Strada" e ss.mm.ii;

- il D.P.R. n. 495 del 16/2/1992 "Regolamento del Codice della Strada" e ss.mm.ii.;
- il D. Lgs.n. 267 del 18.08.2000;
- il vigente Statuto Comunale;

ORDINA

1. La chiusura temporanea al traffico veicolare e il divieto di sosta il giorno 03/08/2024 per permettere lo svolgimento della manifestazione "Sa Fae a Landinu cun aggiunta" in piazza Alagon dalle ore 18:00 e fino alla conclusione della manifestazione (fissata alle ore 02:00);
2. Il traffico veicolare nella piazza Alagon è deviato, a mezzo di adeguata segnalazione, nelle vie limitrofe, fino alla conclusione della manifestazione;
3. Sarà cura degli organizzatori apporre idonea segnaletica stradale ai sensi del D.Lgs 285 del 1992 e ss.mm.ii, e del regolamento emanato con D.P.R. 495/92;

Di escludere dal presente provvedimento:

I mezzi di soccorso e delle forze dell'ordine in servizio attivo, i veicoli pubblici di linea nelle vie interessate dalle predette manifestazioni, gli ambulanti che dovessero posizionare le loro bancarelle e i mezzi degli organizzatori necessari per la manifestazione;

DEMANDA

Alle Forze dell'Ordine il controllo sul rispetto della presente ordinanza.

Il presente provvedimento è affisso all'Albo Pretorio del Comune di Scano di Montiferro.

AVVERTE

- **Che** chiunque violi le disposizioni della presente ordinanza è punito con le sanzioni amministrative previste dal Nuovo Codice della Strada, oltre al pagamento delle spese di rimozione e custodia del veicolo. Agli Ufficiali ed Agenti della forza pubblica è fatto obbligo di dare esecuzione alla presente ordinanza procedendo nei confronti dei trasgressori a norma di Legge;
- **Che** a norma dell'Art. 3 comma 4 della Legge 241/90, avverso la presente ordinanza, in applicazione della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 gg. dalla data di pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale Sardegna;
- **Che** in relazione al disposto dell'Art. 37 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, sempre nel termine di 60 gg., può essere proposto ricorso, da chi abbia interesse in relazione alla natura dei segnali apposti, al Ministero dei LL.PP. con la procedura di cui all'Art. 74 del Regolamento emanato con DPR 495/92.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

Dalla residenza comunale, 25/07/2024

Il Sindaco
Dr.Flore Antonio